

# **ALLEGATO D**

## **Misura 2.**

### **“Interventi a sostegno delle aree mercatali in aree a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli”**

#### **BENEFICIARI**

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti sotto individuati:

##### **Linea a.**

I Comuni desertificati così definiti:

Comuni sprovvisti di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero massimo di due esercizi

Ai fini del presente atto, i Comuni così definiti sono consultabili all'elenco estratto dalla rilevazione annuale della rete distributiva del Piemonte, effettuata dall'Osservatorio al Commercio della Regione Piemonte e riferita ai dati vigenti alla data del 1/1/2008.

L'elenco è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte [www.regione.piemonte.it/commercio/credito](http://www.regione.piemonte.it/commercio/credito) ed è aggiornabile sulla base delle variazioni intervenute dopo il 1/1/2008. In ogni caso, i requisiti richiesti devono sussistere all'atto della presentazione della domanda ed essere attestati unitamente alla medesima.

##### **Linea b.**

I Comuni che non rientrino nell'ambito di applicazione della Linea a. né delle iniziative programmate sulla base delle Misure 1. e 3. della D.G.R. n. 38-11131 del 30 marzo 2009.

Per entrambe le linee di intervento, è vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

#### **INIZIATIVE FINANZIABILI**

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente atto le iniziative sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

D1. sistemazione di spazi pubblici da destinare ai mercati, così come definiti all'articolo 3, c. 3, lett. a) dell'Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799.

D2. sistemazione di spazi pubblici, esterni alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività tramite l'assegnazione di “posteggi singoli” o di “gruppi di posteggi”, così come definiti all'art. 4, c. 1, lett. a) dell'Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799.

Gli interventi D1. e D2. devono essere prioritariamente rivolti ad opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Sono esclusi i mercati riservati agli imprenditori agricoli, cosiddetti “farmers' markets”, di cui al decreto delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007.

Nel caso di **mercati già esistenti** i Comuni devono ottemperare agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, "Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Nel caso di **nuove istituzioni** i Comuni devono ottemperare agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, "Nuove istituzioni e interventi modificativi dell'esistente" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642. Il presupposto di cui al citato Capo I – punto 2.b) deve sussistere all'atto della domanda unicamente per quanto concerne la programmazione comunale della forma mercatale; l'adeguamento rispetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia costituisce presupposto condizionante l'erogazione del saldo del beneficio regionale.

Per gli interventi D1. e D2. sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta, secondo le tipologie indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. – art. 17, comma 1 – lett. a). Il D.P.R. 554/1999 è in avanzata fase di revisione e verrà sostituito da un atto normativo in itinere; resta inteso che tutti i riferimenti al D.P.R. 554/1999, contenuti nel presente atto, saranno sostituiti dalla nuova normativa al momento della sua efficacia;
2. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta quantificati secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. e dalla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con Determinazione n. 4 del 26/7/2006 e s.m.i., nel limite massimo del 4% dell'importo dei lavori a base di gara
3. I.V.A. sulle sopraelencate voci, nel limite massimo del 10% degli importi di cui ai punti 1. e 2.
4. spese tecniche progettuali, esclusivamente quelle indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. – art. 17, comma 1 – lett. b), punto 7, nel limite massimo del 12% dell'importo dei lavori a base d'asta, così come indicato dalla Commissione Europea per analoghe misure strutturali, IVA compresa.

I lavori a base d'asta di cui al precedente punto 1. si sostanziano in:

per gli interventi D1.:

- a. servizi igienici funzionali all'operatività del mercato;
- b. impianti per la fornitura idrica ed elettrica ai punti di erogazione dei posteggi di mercato;
- c. impianto di illuminazione dell'area mercatale, purché l'impianto sia di titolarità comunale;
- d. infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque di rifiuto del mercato e per quelle meteoriche;
- e. su aree mercatali esistenti, sistemazione delle pavimentazioni, limitatamente alle superfici che costituiscono "aree di vendita" del mercato;
- f. su aree mercatali di nuova istituzione, realizzazione completa delle pavimentazioni necessarie allo svolgimento del mercato, limitatamente alle superfici destinate a costituire "aree di vendita" del mercato stesso (movimenti terra, strato di fondazione e strati superficiali);
- g. opere di completamento (es: recinzioni in legno, cestini porta-rifiuti).

per gli interventi D2.:

- a. realizzazione completa della pavimentazione necessaria all'attività di vendita sull'area del "gruppo di posteggi" (movimenti terra, strato di fondazione e strati superficiali), comprese le infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- b. impianti per la fornitura elettrica ai punti di erogazione dei posteggi e per l'illuminazione dell'area, purché gli impianti siano di proprietà comunale;
- c. opere di completamento (es: recinzioni in legno, cestini porta-rifiuti);
- d. nel caso di area destinata ad attività di vendita con periodicità annuale e cadenza settimanale, sono considerati ammissibili i servizi igienici; nei casi di

realizzazione dei servizi igienici, sono altresì ammissibili, per un massimo di 100 metri lineari:

- infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque di rifiuto;
- impianto per la fornitura idrica dell'area.

## **CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE**

**Le domande accompagnate dall' "Indagine sul grado di desertificazione territoriale", descritta all'ALLEGATO E della presente deliberazione e che trovino rispondenza nell'analisi economica ivi contenuta hanno precedenza di esame e finanziamento rispetto alle altre.**

In particolare la sostenibilità economica dell'intervento sarà ricavata dai risultati dell'indagine sul grado di desertificazione presentata dal soggetto richiedente. Nel caso in cui non sia presentata l'"Indagine sul grado di desertificazione territoriale", il Settore competente provvederà a valutare, in sede istruttoria, la sostenibilità economica dell'intervento.

E' prevista la formulazione di due graduatorie sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, articolate per tipologia di intervento (D1 e D2). Tali graduatorie sono approvate dall'Amministrazione regionale entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

### **Linea a. e b. Intervento D1.**

- a. *punti da 0 a 10*, in relazione al livello di integrazione dell'intervento proposto con gli Interventi promossi sul territorio comunale e che abbiano una ricaduta nel settore commerciale, derivanti dai risultati dell'indagine sul grado di desertificazione territoriale
- b. *punti da 0 a 7*, in relazione al grado di adeguatezza e completezza del progetto
- c. *punti da 0 a 4*, in relazione alla necessità dell'investimento, misurata in relazione all'incidenza delle opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza

### **Linea a. e b. Intervento D2.**

- a. *punti da 0 a 10*, in relazione al livello di integrazione dell'intervento proposto con gli Interventi promossi sul territorio comunale e che abbiano una ricaduta nel settore commerciale, derivanti dai risultati dell'indagine sul grado di desertificazione territoriale
- b. *punti da 0 a 7*, in relazione al grado di adeguatezza e completezza del progetto
- c. per interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie di "gruppi di posteggi", così come disciplinati dall'art. 4, c. 1, lett. a) dell'Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799:
  - *punti 4*, per attività di commercio con periodicità annuale
  - *punti 2*, per attività di commercio con periodicità stagionale

In caso di disponibilità di fondi, derivanti da economie di spesa prodotte da ciascuno degli Interventi citati, è facoltà dell'Amministrazione regionale ammettere al finanziamento istanze originariamente ammesse e non finanziate per insufficienza di risorse.

## **TIPO, ENTITA' DEL FINANZIAMENTO**

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nelle entità sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

### **Linea a. e b. Intervento D1.**

- 90% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni desertificati, così come definiti al presente atto
- 90% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni piccoli ai sensi della L.R. 15/2007 e non desertificati
- 70% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni minori (ai sensi della D.C.R. 563-13414 del 29/10/99 e s.m.i.)
- 50% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni intermedi, sub-polo e polo, che non rientrano nell'ambito di applicazione della Linea a. né delle iniziative programmate con la Misura 1. e con la Misura 3. della D.G.R. n. 38-11131 del 30 marzo 2009

In entrambi i casi, sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile, così di seguito individuati:

- a. Euro 250.000,00 relativamente all'adeguamento di aree mercatali esistenti
- b. Euro 400.000,00 relativamente ad interventi in aree mercatali di nuova istituzione.

### **Linea a. e b. Intervento D2.**

- 90% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni desertificati, così come definiti al presente atto
- 90% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni piccoli ai sensi della L.R. 15/2007 e non desertificati
- 80% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni minori (ai sensi della D.C.R. 563-13414 del 29/10/99 e s.m.i.)
- 50% della spesa ammessa, per gli interventi realizzati in Comuni intermedi, sub-polo e polo, che non rientrano nell'ambito di applicazione della Linea a. né delle iniziative programmate con la Misura 1. e con la Misura 3. della D.G.R. n. 17-3285 del 3/7/2006

In entrambi i casi, sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile, così di seguito individuati:

- a. Euro 50.000,00 relativamente ad interventi che comprendono le tipologie di opere "a - b - c" elencate al Capo "INIZIATIVE FINANZIABILI";
- b. Euro 70.000,00 relativamente ad interventi che comprendono le tipologie di opere "a - b - c - d" elencate al Capo "INIZIATIVE FINANZIABILI".

I benefici di cui al presente atto fanno cumulo con i benefici previsti da tutti i provvedimenti attuativi dell'art. 18 della L.R. n. 28 del 12/11/1999 in materia di valorizzazione del tessuto commerciale urbano.

## **ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE**

Per quanto attiene all'analisi dell'impatto ambientale, il programma in esame prevede l'incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all'interno dei documenti di pianificazione economico-finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dagli Enti promotori. Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" – articolo 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.